

Salerno – Relazione al seminario dell' uno luglio 2008 del
Segretario Generale del Coordinamento Uil.Pa Ufficiali
Giudiziari B3 Signora Iole Attisani

Prima di tutto consentitemi di ringraziarvi di cuore per l'invito rivolto a questa organizzazione sindacale ad intervenire in rappresentanza degli Ufficiali Giudiziari in questo interessante dibattito sulle problematiche dell'esecuzione forzata civile.

Accogliamo con grande piacere la possibilità di fornire il nostro modesto contributo nell'ambito di questa prestigiosa occasione per un confronto serio e costruttivo con gli operatori della giustizia più importanti e qualificati al fine di un'attenta ed equilibrata analisi sui problemi che affliggono i servizi della Giustizia ed in particolare le procedure forzate esecutive

Abbiamo imparato dall'esperienza di questi anni che spesso le difficoltà che appaiono insormontabili sono invece risolvibili con gli interventi e i metodi più semplici ed economici: pensiamo, ad esempio, all'introduzione dei sistemi di flessibilità del personale disposti dal CCNI della giustizia che ha portato all'interfungibilità di mansioni e funzioni prima rigidamente bloccate in comparti stagni che generavano inefficienza e dissipazione di energie lavorative e risorse umane. Tale risoluzione ha indiscutibilmente portato enormi benefici ai servizi della giustizia.

In questi ultime settimane gli Ufficiali Giudiziari hanno subito una vera e propria campagna mediatica denigratoria, soprattutto sui mezzi di stampa .

Contro le attività dell'Ufficiale Giudiziario tramano molteplici interessi privati di diversi soggetti privati che tendono alla liberalizzazione di determinate attività attualmente di competenza dell'Ufficiale Giudiziario per farne **fonti di lucro**.

Al contrario dobbiamo constatare come dall'esternalizzazione di alcune attività proprie dell'Ufficiale Giudiziario sono scaturite **solo esperienze negative.**

Basti considerare i pessimi risultati emersi dalla convenzione con Poste italiane s.p.a. che ha causato un enorme aggravio di costi per la Pubblica Amministrazione non risolvendo ed anzi aggravando i ritardi dei tempi della Giustizia.

La convenzione con le poste italiane spa, come avevamo previsto, si è dimostrata un fallimento e si sta esaurendo autonomamente lasciando alle proprie spalle al contempo voragini nel bilancio pubblico e un generalizzato aggravamento dei ritardi processuali.

Molti e gravi, dobbiamo dirlo con chiarezza, sono stati gli errori compiuti in questi anni laddove spesso ci è parso che gli interessi privati di soggetti e società esercitanti attività con fine di lucro dovessero prevalere sugli interessi generali della collettività al buon andamento e all'imparzialità della Pubblica Amministrazione e dei servizi della Giustizia.

Emblematica è la materia del recupero dei crediti e spese di giustizia affidata all'ennesima società di lucro, la **equitalia spa**, succeduta alle concessionarie delle banche ; questi soggetti incassano quale aggio il **25 per cento del credito nominale ceduto, non del recuperato** ed indipendentemente da quanto riescono a recuperare, mentre viene poi realmente recuperato solo il **3 per cento.**

Una bella rendita a spese del contribuente a fronte di un servizio reso estremamente inefficace e scadente.

Al contrario, l'Ufficiale Giudiziario, con gli scarsissimi mezzi a sua disposizione quale dipendente della giustizia, ha svolto questo servizio fino al 1997 senza costi aggiuntivi per lo Stato, recuperando **in media oltre il 32 per cento dei crediti della Giustizia.**

In Italia nel 2006 è intervenuta, con le leggi n. 80/2005 e n. 52/2006, **un'importante riforma** che ha posto l'Ufficiale Giudiziario **all'avanguardia in Europa** per la natura e l'importanza delle prerogative funzionali demandategli e per la loro portata estremamente innovativa e la conseguente possibilità di esercitare un'incisiva attività svolta nell'esecuzione forzata per il recupero del credito.

Occorre premettere che l'Ufficiale Giudiziario nell'ordinamento italiano è una figura **ambivalente**: è dipendente dello Stato incardinato nella struttura burocratica del Ministero della Giustizia, con le attribuzioni funzionali richiamate nelle declaratorie contrattuali e presta la propria attività professionale senza vincolo di orario di lavoro esercitando anche tutte le altre attribuzioni di natura stragiudiziale demandategli dalla legge ben oltre gli obblighi e i tempi contrattuali scaturenti dal rapporto di servizio con l'Amministrazione della Giustizia.

Egli pertanto, pur esercitando molteplici funzioni di natura stragiudiziale, si trova in una posizione di **imparzialità ed equidistanza** rispetto agli interessi contrapposti del creditore e del debitore, che gli deriva dalla condizione istituzionale di **terzietà** rispetto alle posizioni delle parti.

L'Ufficiale Giudiziario, quindi, **organo dello Stato**, e non mero mandatario di una parte, **costituisce, nell'Ordinamento italiano, garanzia di legittimità, riservatezza e segretezza** del procedimento di esecuzione.

Ciò gli consente di esercitare **attività più penetranti ed efficaci** rispetto ad altri paesi in cui le funzioni esecutive sono state privatizzate

Basti pensare ai **poteri di indagine patrimoniale attribuiti all'Ufficiale Giudiziario** che evidenziano la profonda differenza di ruolo e di funzioni rispetto alle analoghe figure previste in altri Stati membri della Comunità Europea , per esempio

nell'ordinamento francese, dove l'Ufficiale Giudiziario, libero professionista che agisce su mandato di parte, non può procedere direttamente alle ricerche patrimoniali, non potendo assumere quel **ruolo di terzietà e di filtro** che in Italia viene assolto direttamente dall'Ufficiale Giudiziario, con un notevole risparmio di spesa e di tempo per il cittadino.

O ancora pensiamo alla potestà attribuita all'Ufficiale Giudiziario di **nominare un professionista** iscritto all'elenco di cui all'art. 179-ter disp. att. c.p.c. per **esaminare le scritture contabili** al fine di individuare beni e crediti pignorabili del debitore imprenditore commerciale, e alla potestà di **obbligare il debitore a rendere una dichiarazione** attestante la consistenza del proprio patrimonio

Tutte attribuzioni estremamente penetranti ed efficaci finalizzate a rendere *“trasparente”* il patrimonio del debitore a tutela del creditore **in sintonia con quanto auspicato dalla Commissione Europea nel Libro verde sulla trasparenza del patrimonio del debitore** - memo/08/146 – di Bruxelles, del 6 marzo 2008 al fine di *“rafforzare la trasparenza del patrimonio del debitore e il diritto dei creditori alle informazioni, nel rispetto del principio della tutela della privacy del debitore che controbilancia il diritto del creditore di ottenere un'effettiva esecuzione”*

A tal proposito la stessa Commissione Europea lamenta come *“In alcuni Stati membri le autorità di esecuzione **non sono soggetti di diritto pubblico e non hanno accesso ai registri pubblici dei rispettivi Stati membri;** di conseguenza, non sono in grado di fornire informazioni adeguate agli omologhi di altri Stati membri.”* e rileva le *“notevoli **disparità esistenti tra le informazioni alle quali gli organismi responsabili dell'esecuzione possono accedere**”* e le *“notevoli differenze in relazione a condizioni di accesso, procedure per ottenere le informazioni, contenuto delle informazioni e a livello di efficienza generale dei sistemi”* Nel contempo sottolinea l' *“esigenza di*

evitare il rischio di infrangere alcune norme sulla protezione dei dati e sulla segretezza delle informazioni fiscali e sociali e le disposizioni in materia di trattamento dei dati sensibili, che possono divergere da uno Stato membro all'altro”.

La Commissione poi auspica l'avvento della "*dichiarazione patrimoniale europea*" uniforme, che **imponga ai debitori di render noto il loro patrimonio nello spazio giudiziario europeo.**

L'Ufficiale Giudiziario Italiano pertanto **sarebbe davvero all'avanguardia in Europa** essendo già in possesso di tutti i poteri necessari per far fronte alle richieste europee.

Purtroppo sono emerse in questi anni molteplici difficoltà nel dare piena applicazione alla riforma la quale è rimasta ancora in parte **inattuata.**

E questo certamente non per responsabilità dell'Ufficiale Giudiziario!!!.

Anche questo ha fornito l'occasione per un **attacco pretestuoso** agli Ufficiali Giudiziari, evidentemente non disinteressato e teso ad avanzare tesi favorevoli all'inauspicabile esternalizzazione dei servizi degli UNEP.

E' necessaria un'analisi oggettiva delle difficoltà operative emerse nell'applicazione della legge per proseguire sulla strada della riforma organica del processo di esecuzione e contestualmente nella definizione più coerente ed efficiente dal punto di vista funzionale delle concrete modalità operative dell'Ufficiale Giudiziario nell'esplicazione dei suoi compiti di istituto.

L'Amministrazione giudiziaria su questo terreno è rimasta sostanzialmente **latitante**, omettendo l'attenzione necessaria all'applicazione dei nuovi istituti e facendo pesare la totale **mancanza di utili direttive o di coerenti e serie disposizioni**

attuative che uniformassero omogeneamente il sistema in attuazione di questa profonda innovazione.

Le circolari ministeriali emanate si sono rivelate insufficienti e del tutto inadeguate, hanno alimentato confusione ed ulteriori difficoltà e problemi applicativi, spesso statuendo *contra legem*.

Si pensi infatti a tal proposito alla superficialità con cui, nella circolare del 14 marzo 2007 del Capo Dipartimento, **si tenta di liquidare l'importantissimo istituto della rappresentazione fotografica dei beni pignorati** introdotto dalla nuova disciplina, lasciando intendere che questa possa essere *tralasciata* ovvero realizzata solo "*su richiesta di parte*" e "*se ritenuta utile*" fino ad arrivare al grottesco tentativo di scaricare l'incombenza indigesta sull'eventuale stimatore nominato dall'Ufficiale Giudiziario.

Al contrario è evidente come possa emergere in tale materia la **responsabilità anche civile** dell'Ufficiale Giudiziario che, omettendo nella redazione di pignoramenti la ripresa fotografica, compia in tal modo con dolo o colpa grave un atto nullo ai sensi dell'art. 60, 2 comma c.p.c.

Inoltre è concreto il rischio dell'Ufficiale Giudiziario di vedersi addebitare l'eventuale inadeguata o insufficiente descrizione verbale dei beni pignorati che avesse consentito fraudolenti o colposi scambi o confusioni tra beni simili.

Pertanto ci pare evidente che l'Ufficiale Giudiziario, per non incorrere in responsabilità proprie, dovrà rendere operative le nuove norme avvalendosi anche di un tecnico di sua fiducia o messo a disposizione dal creditore precedente. Ove necessario dovrà ricorrere alla procedura di cui all'art. 68 c.p.c. ai sensi della quale l'Ufficiale Giudiziario può nominare un ausiliario, alla cui **liquidazione del compenso**, provvede, ai sensi dell'art. 52 disp.att c.p.c., il **Capo dell'Ufficio Giudiziario** al quale appartiene l'Ufficiale Giudiziario che lo ha nominato.

Si è manifestata insomma in questi anni una **scarsa volontà dell'Amministrazione** di realizzare i nuovi precetti normativi , che ne **ha ostacolato** lo sviluppo naturale nella prassi, lasciando sostanzialmente allo sbando il personale altamente qualificato presente negli uffici NEP del Paese

In particolare in materia di indagini patrimoniali **l'accesso alle banche dati pubbliche** è rimasta inattiva in varie parti delle sedi UNEP d'Italia per una ragione paradossale : non sono stati forniti dall'Amministrazione i collegamenti internet e le apparecchiature informatiche che consentano **l'accesso telematico** diretto alle banche dati, **lo strumento in grado di garantire l'efficienza e la concreta utilità del servizio.**

Infatti se è ben possibile l'interpello diretto con accesso materiale presso i gestori dell'Anagrafe Tributaria e di altre banche dati pubbliche (ma ci sono gestori che oppongono ancora la tutela della privacy all'Ufficiale Giudiziario per la mancanza di idonei atti amministrativi informativi da parte dell' Amministrazione della giustizia!!!) , esso si concretizza certamente in un **deleterio allungamento dei tempi di acquisizione delle informazioni che ne vanifica l'utilità.**

La scarsa sensibilità dell'Amministrazione nel cogliere i profili innovativi dei nuovi strumenti si è misurata anche nell'atteggiamento emerso nei confronti dei compensi da riservare all'Ufficiale Giudiziario rispetto ai quali, lungi dal riconoscere ed incentivare la professionalità dell'Ufficiale Giudiziario, essa ha inteso ridurre l'atto di indagine al **mero riconoscimento dell'accesso materiale**, che è anzi sconsigliabile per ragioni di celerità del procedimento, disconoscendo così la vera natura della nuova attività e frustrandone lo sviluppo delle enormi potenzialità in termini di aumento drastico di efficacia delle procedure esecutive.

Sono mancati perfino quegli adempimenti meramente organizzativi ed **a costo zero per l'Amministrazione** , che da soli

avrebbero consentito l'applicazione virtuosa di molti istituti della riforma.

Infatti anche laddove è stato attivato il collegamento telematico con l'anagrafe tributaria e l'ufficio del registro, come è avvenuto ad esempio nella sede di Milano, sono emersi **i limiti dell'indagine** dell'Ufficiale Giudiziario, confinata nell'ambito delle informazioni contenute nelle banche di dati realizzate e gestite da pubbliche amministrazioni o da organismi di diritto pubblico, la cui conoscenza è generalmente consentita, con alcuni limiti, a tutti i cittadini, così che i risultati delle ricerche si sono limitati a dati poco significativi.

In realtà sono ben altre le attività di ricerca che si sono rivelate davvero efficaci, ovvero le ricerche orientate soprattutto all'individuazione degli Istituti presso i quali sono aperti **conti a nome del debitore**.

A tal proposito mentre **la legge già consente all'Ufficiale Giudiziario di accedere alle "altre banche dati pubbliche"**, come specifica la Circolare n. 6/381/035/CA del 14.3.07 del Ministero della Giustizia che testualmente recita *“va osservato che il legislatore ha evitato di inserire un elenco tassativo delle stesse, ma ha utilizzato una formula "aperta" in grado di ricomprendere anche le banche dati pubbliche di futura costituzione”*, di **fatto lo stesso Ministrero della Giustizia non ha ancora emanato le direttive applicative** della legge per consentire l'accesso da parte degli Ufficiali Giudiziari al **database** centralizzato recentemente inserito in un'area specifica dell'anagrafe tributaria che consente la consultazione **dell'archivio dei conti correnti e dei rapporti finanziari** che fanno capo ad ogni singolo contribuente e che permette di individuare immediatamente quali sono gli istituti presso i quali sono aperti quei conti.

Poiché l'archivio non contiene indicazioni sulle **disponibilità** presenti nei conti e sulle operazioni transitate, dovrebbero essere

disciplinate, con normativa secondaria, le modalità per l'Ufficiale Giudiziario di richiedere le ulteriori informazioni sui conti, come già consentito alle autorità del ministero delle finanze, attraverso una procedura telematica che utilizza **la posta elettronica certificata**, la firma digitale e la cifratura delle richieste e delle risposte, garantendo così che la circolazione del nominativo del contribuente sia limitata ai responsabili degli operatori di giustizia, con maggiori garanzie ai fini della privacy.

E proprio garantendo efficacemente anche la privacy del debitore, l'Ufficiale Giudiziario verrebbe messo in grado di esercitare la propria attività professionale **filtrando** direttamente le informazioni rinvenute e comunicando al creditore quelle utili al soddisfacimento del credito.

Tali direttive, si ribadisce, **a costo zero** per l'Amministrazione, consentirebbero un enorme salto di qualità e di efficacia delle indagini patrimoniali dell'Ufficiale Giudiziario.

Un'altra diffusa problematica che spesso viene sollevata dagli utenti è quella della scarsa fruttuosità del pignoramento mobiliare, problema che generalmente viene connesso, spesso frettolosamente, a quello della inadeguata **valutazione dei beni effettuata dall'Ufficiale Giudiziario**.

Le nuove disposizioni in materia stabiliscono che l'Ufficiale Giudiziario deve **determinare approssimativamente "il presumibile valore di realizzo dei beni pignorati"**.

Pertanto il risultato della attività estimativa deve avere per oggetto la previsione di fatti economici che avverranno in futuro.

Ciò impone all'Ufficiale Giudiziario di realizzare una prognosi ex ante valutando diversi e complessi fattori che **rendono l'operazione di per sé fisiologicamente aleatoria**: l'Ufficiale Giudiziario non deve più stabilire quanto vale un oggetto, ma quale potrebbe essere il prezzo che un compratore comune, medio e tipico rispetto alla natura di quel settore merceologico sarebbe disposto a pagare per ottenerlo.

Pur potendosi avvalere dell'ausilio di un esperto stimatore, anche su richiesta del creditore, molto spesso l' Ufficiale Giudiziario si trova di fronte a situazioni che dovrà gestire da solo

In ogni caso però la valutazione operata dall'Ufficiale Giudiziario, che, a tutela da rischi di ipervalutazione, avviene su un valore aumentato della metà del credito, è sottoposta al vaglio del creditore ed eventualmente anche a quello del giudice.

E' chiaro che sarebbe opportuna una conoscenza da parte dell'U.G. dei criteri di valutazione di determinati beni, almeno quelli che più comunemente capita di rinvenire.

Anche in tale materia il **silenzio dell'Amministrazione è stato assordante** : neppure un cenno di interesse rispetto alla necessaria predisposizione di **corsi di formazione atti ad aumentare le conoscenze tecniche** degli Ufficiali Giudiziari rispetto alle materie implicate nel processo di esecuzione

A dire il vero, però, ci pare che la **scarsa fruttuosità delle vendite** vada ricondotta ad altre ben più profonde ragioni.

Se pensiamo ai beni che compongono l'arredamento medio di fattura ordinaria, un divano, una cassetiera, in un periodo in cui è ormai facile acquistare il nuovo a prezzi molto convenienti e rateizzati per anni , oppure a materiale di tipo informatico o tecnico a rapidissima obsolescenza, pensiamo ad un computer o un televisore, possiamo avere contezza di quanto scarse siano le potenzialità soddisfattive dell'interesse del creditore legate fisiologicamente alla procedura del comune pignoramento mobiliare al domicilio del debitore.

La verità è che la **maggior parte dei beni mobili pignorati con queste modalità** non mantiene alcun valore di mercato e di conseguenza le aste pubbliche o vanno deserte o rendono meno dei costi della procedura di vendita.

Purtroppo la riforma non è riuscita svincolare la procedura esecutiva mobiliare da quella che, alla luce dell'ormai imperante consumismo di quest'epoca, è ormai da considerare **una forma obsoleta di pignoramento**, cioè il **pignoramento mobiliare fatto al domicilio del debitore** che nella stragrande maggioranza di casi riguarda beni mobili usati di nessun reale valore di scambio.

Il corto circuito del sistema va individuato nel fatto che **tutti i più moderni e più efficaci strumenti previsti dalla riforma** sono **condizionati** al previo tentativo di esperimento del pegno mobiliare e quindi sono tutti considerati dalla legge atti eventuali e successivi al pignoramento mobiliare.

Ciò allunga i tempi delle procedure di recupero del credito

Nell'immediato vediamo un possibile rimedio nella formazione di **direttive innovative, anche di matrice giurisprudenziale**, atte ad agevolare il lavoro di valutazione dell'Ufficiale Giudiziario e ad **autorizzarlo** a considerare **“utilmente”** pignorabili **solo beni che possono raggiungere un apprezzabile risultato nella vendita** e a **redigere un verbale di pignoramento negativo** in caso contrario.

In tal modo sarebbe possibile proseguire nella procedura di interpello sul patrimonio del debitore, di indagini patrimoniali, di analisi scritture contabili ..., senza l'incombenza inutile della procedura di vendita

Per gli stessi motivi occorrerebbe **equiparare**, anche per interpretazione giurisprudenziale e per direttive gerarchiche, il pignoramento **“mancato”**, cioè quello non eseguito per domicilio trovato chiuso o per irreperibilità del debitore, al pignoramento **“negativo”**.

De iure condendo quindi occorrerebbe consentire all'Ufficiale Giudiziario su richiesta di parte, l'esperimento dei **mezzi più moderni ed efficaci dell'indagine preventiva sul patrimonio del**

debitore, **dell'interpello diretto** del debitore sanzionato penalmente, in linea con quanto perviene dalle direttive europee, considerando come **forma residuale e di estrema ratio quella del pignoramento mobiliare nel domicilio**, anche per inerenti profili di stigmatizzazione sociale e di invasività di questa procedura, che spesso tende più alla mortificazione morale del debitore (ci rimanda sotto questo aspetto alla *manus iniectio* del diritto romano - arcaico) che al moderno fruttuoso realizzo e soddisfacimento del credito.

D'altra parte l'indagine preventiva è già consentita a soggetti privati.

Un'altra ragione che porta spesso alle aste deserte è l' inadeguata pubblicità delle aste su giornalini di scarsa diffusione.

Sarebbe utile prevedere l'istituzione di un ufficiale **bollettino delle aste immobiliari e mobiliari** collocato su internet, che riunisce le forme di pubblicità attualmente previste in un **unico portale di aste on line** (tipo e-bay), dai **costi molto contenuti**, direttamente consultabile in rete da tutti gli interessati e gestito direttamente dall'Ufficiale Giudiziario in cui pubblicare il bene pignorato già descritto fotograficamente nel corso del pignoramento con la valutazione data a verbale.

Come potrebbe essere prevista l'assegnazione agli UNEP, mediante l'utilizzo di internet, della **pubblicità degli atti esecutivi**, corredati eventualmente da fotografie e planimetria ai sensi dell'art. 490 c.p.c.

Occorre accennare ad un altro problema che si pone in contrasto con gli obiettivi di efficienza ed efficacia delle procedure esecutive rispetto all'organizzazione degli uffici NEP e cioè **l'assenza di una Dirigenza propria degli Ufficiali Giudiziari**, in grado di rispondere alla riforma in modo costruttivo anche stimolando l'emanazione di direttive precise da parte del

Ministero della Giustizia, sollecitando la fornitura degli strumenti necessari.

Sulla materia della Dirigenza nel Ministero della Giustizia è intervenuto il dlgs 240/06 e successivamente , ancora una volta, una **confusa circolare del Capo dipartimento** che ha contribuito non poco ad alimentare l'incertezza della situazione normativa.

Privi di un referente che potesse fare da ponte tra le esigenze operative e i centri decisionali dell'autorità amministrativa, gli Ufficiali Giudiziari non hanno potuto rappresentare in maniera adeguata le effettive esigenze degli UNEP rispetto a tale profonda innovazione.

Per non parlare poi del pessimo contributo che sta fornendo il dirigente UNEP dell'importante sede di Milano che, in più di due anni di gestione, a fronte dello scarso impegno fornito per agevolare l'applicazione degli istituti della riforma, si è arrovellato in un percorso di interpretazioni normative e personalistico di irrigidimento burocratico dell'ufficio, disponendo di ufficio il deposito degli atti di pignoramento in cancelleria 15 giorni dopo l'esecuzione e, ultimamente, disponendo la rigida regolamentazione dell'orario di servizio degli ufficiali giudiziari con il rilievo attraverso il badge, e con ciò determinando conseguentemente gravi inefficienze dei servizi.

Noi come Organizzazione Sindacale siamo fortemente impegnati sulla questione e abbiamo promosso a livello nazionale diverse iniziative su questa riforma anche per sensibilizzare i magistrati e gli altri operatori del diritto affinché l'attuazione delle norme avesse buon esito.

In qualità di ufficiali giudiziari e di responsabili sindacali riteniamo doveroso fornire il nostro contributo, la nostra esperienza, il nostro impegno per il miglioramento del sistema giudiziario

Più in generale riteniamo che il sistema della Giustizia abbia bisogno di una **complessiva semplificazione e di un forte snellimento e contrazione dei tempi** di durata dei passaggi

procedurali i , rispetto ai quali la figura dell'Ufficiale Giudiziario, quale pubblico dipendente, può certamente dare il proprio contributo in maniera determinante.

In primis emerge l'urgente necessità di operare in concreto per l'informatizzazione di tutti gli uffici giudiziari. Le enormi potenzialità insite nei sistemi informatici con particolare riguardo ad alcune inutili incombenze che attualmente ingolfano gli uffici giudiziari, come gli inutili passaggi di tonnellate di materiale cartaceo, che potrebbero essere annullate mediante un sistema di collegamento in rete tra tutti gli uffici giudiziari, ottenendo un enorme risparmio di tempi, di costi e di risorse lavorative.

Occorre, a proposito di una semplificazione e dello snellimento, sottolineare la grossa opportunità che offre all'intero sistema con particolare riguardo alle procedure esecutive di pertinenza dell'Ufficiale Giudiziario , il nuovo art. 696 bis del c.p.c. che prevede la possibilità di espletare una consulenza tecnica, in via preventiva, anche al di fuori delle ipotesi di urgenza di cui al primo comma dell'art. 696, ai fini dell'accertamento e della determinazione dei crediti derivanti
- dalla mancata o inesatta esecuzione di obbligazioni contrattuali
- da fatto illecito.

E' previsto che il consulente abbia l'importante compito di tentare, ove possibile, **la conciliazione delle parti.**

Se le parti si conciliano, si forma **processo verbale della conciliazione** a cui il giudice attribuisce **con decreto efficacia di titolo esecutivo.**

Questo nuovo istituto pertanto **non dipende dal presupposto dell'urgenza** del provvedere ed è presumibilmente **riconducibile a funzioni di economia dei giudizi.** a maggior ragione quando riguarda accertamenti che successivamente non potrebbero essere compiuti con uguale obiettività.

Capita sovente all'Ufficiale Giudiziario che, nella procedura per consegna o rilascio, l'immobile non sia consegnato nelle condizioni in cui è stato locato e spesso si riscontrano danni ingenti. Il proprietario dell'immobile in questi casi è costretto ad instaurare uno o più procedimenti;

Per tali procedimenti è necessaria un'attività preliminare di natura stragiudiziale quali l'accertamento dello stato dei luoghi e della condizione di cose, per accertare e quantificare i danni e tali perizie di solito viene effettuata dopo diverso tempo dall'immissione in possesso e quindi suscettibile di contestazioni da parte dello sfrattato che, sfruttando la non tempestività dell'accertamento, ha la possibilità di negare di essere l'autore dei danni riscontrati dalla perizia di parte o disposta dal giudice;

E' di tutta evidenza l'utilità che tali attività vengano **eseguite direttamente dall'Ufficiale Giudiziario prima dell'immissione in possesso** e della materiale consegna delle chiavi al legittimo possessore; alla luce del art. 696 bis c.p.c. l'Ufficiale Giudiziario potrebbe **tentare la conciliazione delle parti** a fini deflativi del contenzioso civile con tutte le conseguenze di legge.

E' chiaro, infatti, che il tentativo di conciliazione così introdotto risponde ad un'esigenza sentita nella prassi e si muove nella direzione di una progressiva **incentivazione**, anche attraverso significative **esenzioni fiscali**, come quella che concerne l'imposta di registro, dei **sistemi di composizione delle controversie alternativi rispetto** alla lunga ed onerosa fase di cognizione piena

Se la conciliazione non riesce, ovviamente ciascuna parte potrebbe chiedere che la relazione dell'Ufficiale Giudiziario verbalizzata ed eventualmente corredata da fotografie, sia acquisita agli atti del successivo giudizio di merito.

Sarebbe opportuno prevedere la possibilità dell'Ufficiale Giudiziario di procedere a tali consulenze tecniche ed

accertamenti dello stato dei luoghi e cose nei casi in cui, durante l'espletamento dei propri compiti d'istituto ciò sia richiesto dalle circostanze e su istanza di parte, con tutte le conseguenze previste dall'art. 696 bis c.p.c.

Il Segretario Generale
Iole Attisani